

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
su un disegno di legge concernente gli stipendi minimi
dei segretari comunali e le indennità da accordare dal Cantone

(del 19 maggio 1959)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Tenuto conto dell'aumento del costo della vita, il cui indice si elevava a 182,6 punti alla fine di agosto del 1958 (1939 = 100), in attesa di un'ulteriore soluzione di carattere legislativo, e tenuto conto di un'istanza del 13 gennaio 1958 con cui l'Unione dei segretari comunali ticinesi chiedeva che lo Stato facesse obbligo ai Comuni di corrispondere ai segretari comunali un'indennità di rincaro pari almeno a quella riconosciuta ai funzionari e impiegati dello Stato nella misura del 7 % dello stipendio, il Dipartimento dell'interno rivolgeva un appello a tutti i Municipi del Cantone affinché avessero a corrispondere, sull'esempio dello Stato e secondo quanto già fatto da molti Comuni, una congrua indennità di carovita ai loro dipendenti.

L'invito è stato seguito da pochi: e molti sono ancora oggi i Comuni, particolarmente quelli in cui le mansioni di cancelleria sono svolte quasi esclusivamente dal segretario, in cui lo stipendio di quest'ultimo è tuttora commisurato in stretta misura ai limiti stabiliti dal decreto legislativo 8 febbraio 1954.

Al momento attuale la modificazione del decreto legislativo 8 febbraio 1954 non può limitarsi alla semplice codificazione di una nuova norma sulle indennità di rincaro.

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni in tema di compensazione intercomunale, l'aumento generale degli stipendi e dei salari verificatosi dal 1954 a questa parte e la stabilizzazione dell'indice del costo della vita intorno a 180 punti, l'aumento quantitativo e qualitativo delle prestazioni richieste ai segretari comunali, la sempre crescente difficoltà di trovare e mantenere in carica, particolarmente nei Comuni con limitate risorse, persone idonee a rivestire le funzioni di segretario, costituiscono infatti importanti elementi che devono essere convenientemente vagliati e valutati per una valida riforma della materia di cui si tratta.

Ed ecco brevemente motivate le nostre proposte.

Art. 1

In primo luogo e senza parlare di indennità di rincaro, si vuole riconoscere un adeguato aumento dei minimi di stipendio, tenuto conto che quelli in vigore riflettono ancora la situazione del 1953 e che l'aumento dei salari in genere, da quell'epoca a questa parte, si aggira sul 12-15 %. Un aumento pari a 1 Fr. sul minimo base (e cioè da Fr. 7,—, di cui alla legge vigente, a Fr. 8,—) per abitante, per i Comuni con una popolazione fino a 1000 anime, ci sembra perciò equo e necessario.

Tale aumento costituisce — di riflesso — un giusto miglioramento anche per i segretari in carica nei Comuni con una popolazione superiore ai 1000 abitanti tanto da poter mantenere invariate le quote di aumento successivamente fissate dal decreto legislativo dell'8 febbraio 1954.

Per quanto concerne i piccoli Comuni, più precisamente quelli con una popolazione inferiore ai 125 abitanti, si rende assolutamente necessario garantire

al segretario comunale uno stipendio annuo minimo tale da invogliarlo ad assumere o a mantenere la carica. In questi Comuni infatti si richiede al segretario comunale una adeguata preparazione amministrativa pari a un dipresso a quella di tutti gli altri Comuni dove il servizio di cancelleria è disimpegnato da una sola persona.

Proponiamo, a questo riguardo, uno stipendio annuo minimo non inferiore a Fr. 1.000,—.

Art. 2

Il criterio degli aumenti annuali, di cui si propone l'introduzione per la prima volta, si giustifica per diverse ragioni che qui sarebbe ozioso illustrare. Basterà accennare al fatto che nella grandissima maggioranza i segretari comunali non beneficiano di alcuna indennità in caso di malattia o di infortunio e neppure possono contare sulle prestazioni di una cassa pensioni.

L'aumento annuale sullo stipendio vuole perciò essere un modesto contributo di carattere sociale, oltre a un equo corrispettivo elargito di anno in anno inteso a garantire che la persona preposta alla cancelleria comunale sia invogliata a mantenere la carica e a non essere distratta da più facili fonti di guadagno.

I minimi e i massimi qui proposti risultano commisurati alle relative entità base di stipendio e di abitanti.

I Comuni saranno legittimati a concedere aumenti anticipati tenendo debito conto degli anni di servizio già prestati dal segretario in carica, sia in considerazione della preparazione pratica del segretario, sia in considerazione dei suoi titoli di studio e quindi della sua preparazione tecnica e culturale.

Art. 3

L'aumento dei minimi di stipendio e la corresponsione di aumenti annuali non deve comportare oneri troppo gravosi specialmente per i Comuni con fragili bilanci: di qui l'opportunità che il sussidio dello Stato per il servizio di cancelleria sia corrisposto in una misura superiore.

Il decreto legislativo 15 marzo 1948 stabiliva un'indennità annua di Fr. 0,90 per abitante, rispetto all'obbligo di un minimo di stipendio di Fr. 4,50 per abitante (per i Comuni fino a 1000 abitanti). Con decreto legislativo dell'8 febbraio 1954 lo stipendio minimo obbligatorio è stato aumentato a Fr. 7,— (per i Comuni fino a 1000 abitanti): il sussidio di cancelleria per contro non è stato accresciuto in proporzione, prevedendo l'art. 2 della cennata legge un sussidio di Fr. 1,— per abitante.

L'aumento del sussidio si giustifica vieppiù per la circostanza che, come si disse, lo Stato impone ognora ai Comuni prestazioni amministrative maggiori.

Lo scrivente Consiglio ritiene equo aumentare il sussidio di cui si tratta a Fr. 1,30 per abitante, stabilire di conseguenza il minimo da Fr. 250,— a Fr. 400,— e il massimo del sussidio da Fr. 900,— a Fr. 1.000,—.

Il maggiore contributo dello Stato rispetto alla situazione legale vigente si computa secondo il calcolo che segue:

1. Aumento del sussidio nella misura di Fr. 0,30 per abitante (127 Comuni con una popolazione variante tra i 300 e i 760 abitanti)	Fr. 17.400,—
2. Aumento del minimo nella misura di Fr. 150,— (88 Comuni con meno di 300 abitanti)	Fr. 13.200,—
3. Aumento del massimo nella misura di Fr. 100,— (38 Comuni con più di 760 abitanti)	Fr. 3.800,—
Maggiore contributo	<u>Fr. 34.400,—</u>

Secondo la legge vigente lo Stato corrisponde ai Comuni per il servizio di cancelleria un sussidio annuo ordinario di Fr. 115.000,— più Fr. 20.000,— di sussidio straordinario; in totale Fr. 135.000,—.

Con l'entrata in vigore della modificazione dell'art. 72 LT lo stanziamento di un sussidio straordinario di cancelleria a favore dei Comuni montani e rurali in situazione disagiata non ha ragione di sussistere: il maggiore aiuto che lo Stato può essere chiamato a corrispondere ai Comuni in situazione disagiata dev'essere logicamente erogato mediante la compensazione finanziaria, e pertanto dal Fondo di compensazione intercomunale. Si propone perciò lo stralcio dell'art. 3 del decreto legislativo in vigore destinando, per gli anni a venire, il credito già stanziato a questo scopo a integrazione del sussidio ordinario, così che l'aumento del sussidio ordinario comporterebbe per lo Stato una maggiore spesa effettiva, rispetto alla situazione attuale, di Fr. 14.400,—.

Art. 4

L'art. 4 cpv. 2 della legge vigente dispone che quando più Comuni in situazione disagiata si riuniscono in Consorzio per la nomina di un segretario unico il sussidio spettante ai singoli Comuni a norma dell'art. 2 dello stesso decreto legislativo potrà essere aumentato dal Consiglio di Stato fino al 50 %, ritenuto un minimo di Fr. 350,— e impregiudicato il sussidio straordinario previsto dall'art. 3. L'aumento del minimo di sussidio di cui all'art. 3 del presente disegno di legge, giustifica, anzitutto, un aumento del minimo di cui all'articolo in esame da Fr. 350,— a Fr. 500,—.

Il sussidio straordinario non entra più in linea di conto, secondo quanto si disse all'art. 3.

L'applicazione pratica del citato comma dell'art. 4 della legge vigente ha poi rivelato una lacuna: in caso di fusione di due o più Comuni in situazione di disagio economico il nuovo Comune non verrebbe a percepire i sussidi nella misura di cui all'art. 4 cpv. 2, inquantochè tale disposto torna applicabile, secondo la lettera della legge, solo nel caso di consorziamento. Il sussidio per il nuovo Comune può essere anzi, in taluni casi, inferiore a quello che avrebbero percepito in totale i singoli Comuni partecipanti alla fusione. Evidentemente il disposto dell'art. 4 deve favorire non solo il consorziamento, ma anche la fusione dei Comuni quand'essa sia determinata da ragioni di disagio economico. Il sussidio maggiorato dev'essere corrisposto per un periodo limitato e che si reputa equo stabilire in cinque anni.

Art. 5

La determinazione degli stipendi dei segretari comunali di quei Comuni che fanno capo alla compensazione finanziaria di cui all'art. 72 LT sono soggetti a preventiva autorizzazione del Consiglio di Stato quando eccedono i minimi fissati dalla presente legge.

E' questa una misura di controllo che si impone per evidenti ragioni; dal momento che i bilanci dei Comuni medesimi sono soggetti a un controllo di opportunità e all'approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza.

Con ciò non si vuol stabilire il principio — è ovvio — che nei Comuni soggetti alla compensazione intercomunale gli stipendi dei segretari non possano eccedere i minimi di legge. Il Consiglio di Stato esaminerà ogni singolo caso secondo il suo apprezzamento discrezionale e deciderà di conseguenza.

Non reputiamo che a chiarimento degli altri articoli del disegno di legge sia necessario un ulteriore commento.

Per le considerazioni esposte vi invitiamo a voler approvare l'annesso disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente : Il Cons. Segr. di Stato :

Canevascini

Zorzi

Disegno di

LEGGE

concernente gli stipendi minimi dei segretari comunali
e le indennità da accordare dal Cantone

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 19 maggio 1959 n. 834 del Consiglio di Stato,

decreta :

Art. 1

Stipendio minimo;
base di computo

Lo stipendio minimo dei segretari comunali, ivi comprese le eventuali indennità di rincaro, è stabilito come segue :

- a) Comuni con una popolazione fino a 1000 abitanti : Fr. 8,— per abitante;
- b) Comuni con una popolazione fino a 2000 abitanti : per i primi 1000 Fr. 8.000,— e per gli altri Fr. 2,— per abitante;
- c) Comuni con una popolazione fino a 3000 abitanti : per i primi 2000 Fr. 10.000,— e per gli altri Fr. 1,— per abitante;
- d) Comuni con una popolazione fino a 4000 abitanti : per i primi 3000 Fr. 11.000,— e per gli altri Fr. 0,50 per abitante;
- e) Comuni con una popolazione di più di 4000 abitanti : per i primi 4000 Fr. 11.500,— e per gli altri Fr. 0,20 per abitante.

§. Nessun Comune potrà corrispondere al proprio segretario uno stipendio annuo inferiore a Fr. 1.000,—.

Per l'applicazione del presente articolo è determinante la popolazione d'ordinaria residenza del Comune risultante dal censimento federale con effetto all'epoca della nomina.

Art. 2

I segretari comunali hanno diritto a un aumento ordinario di stipendio al principio di ogni anno civile e per 10 anni consecutivi. **Aumenti annuali**

L'aumento annuo ordinario è fissato come segue :

- a) Comuni con 400 abitanti o meno : Fr. 0,20 per abitante, con un minimo di Fr. 30,— e un massimo di Fr. 70,—;
- b) Comuni con più di 400 e meno di 1000 abitanti : Fr. 0,15 per abitante, con un minimo di Fr. 70,— e un massimo di franchi 140,—;
- c) Comuni con 1000 e più abitanti : Fr. 0,10 per abitante, con un minimo di Fr. 140,— e un massimo di Fr. 200,—.

Gli aumenti non devono essere obbligatoriamente versati quando lo stipendio del segretario comunale già supera nella misura del 30 % o oltre i minimi previsti all'art. 1.

All'atto della nomina o dopo l'anno di prova i Comuni possono concedere uno o più aumenti annuali anticipati, in considerazione del grado di preparazione pratica o dei titoli di studio del segretario.

Art. 3

Lo Stato corrisponde ai Comuni per il servizio di cancelleria un'indennità annua di Fr. 1,30 per abitante, ritenuto un minimo di Fr. 400,— e un massimo di Fr. 1.000,—.

**Sussidio
dello Stato**

Art. 4

Nel caso di consorzio di due o più Comuni in situazione disagiata per la nomina di un segretario unico e nel caso di fusione di due o più Comuni, lo stipendio del segretario comunale è stabilito sulla base della popolazione complessiva dei Comuni che hanno provveduto al consorzio o alla fusione.

**Consorzio
o fusione
di Comuni:
computo dello
stipendio e del
sussidio statale**

In questi casi il sussidio spettante ai Comuni a norma dell'art. 3, potrà essere aumentato dal Consiglio di Stato fino a un massimo pari al 50 %, ritenuto un sussidio minimo di Fr. 500,—.

In caso di fusione il sussidio così aumentato potrà essere corrisposto al nuovo Ente per un periodo di cinque anni.

Art. 5

I Comuni che fanno capo all'art. 72, LT per la copertura dell'eccedenza sul moltiplicatore del 100 % sono tenuti a chiedere l'autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato prima di assegnare al segretario comunale uno stipendio superiore ai minimi fissati dagli art. 1 e 2 della presente legge.

**Comuni in regime
di compensazione**

Art. 6

Gli aumenti di cui all'art. 2 saranno corrisposti con l'entrata in vigore della presente legge ai segretari in carica il 1. gennaio 1959 e all'inizio del secondo anno di nomina ai segretari nominati dopo il 1. gennaio 1959.

**Disposizioni
transitorie**

Art. 7

La presente legge abroga il decreto legislativo dell'8 febbraio 1954 e ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

**Disposizioni
abrogatorie e finali**

Con l'entrata in vigore della presente legge i regolamenti comunali saranno messi in consonanza con i disposti degli articoli 1 e 2.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone, ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1960.
